



Area Affari Generali, Appalti e Sanità
Settore Approvvigionamenti, Contabilità e Coordinamento

Provvedimento n. 5832

Prot. n. 157620

del 18.7.2019

OGGETTO: SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA LOTTO N. 2: ROMAGNA (RIMINI, RAVENNA, FORLÌ, CESENA, PREDAPPIO, CESENATICO, IMOLA, FANO, FAENZA, CIVITELLA DI ROMAGNA) - CIG N. 68281943F1.

Effetti del provvedimento rep n. 3454 prot. n. 83183 del 20.06.2018 di aggiudicazione dell'appalto a favore del Costituendo raggruppamento Temporaneo di Imprese NBI S.p.a. - Capogruppo mandataria, CPL CONCORDIA Soc. Coop. - mandante, CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – mandante.

LA DIRIGENTE

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 3655/2016 prot. n. 91523 del 10.10.2016 che ha autorizzato l'indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1, 60, 95 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio in oggetto;

VISTO il provvedimento rep. n. 3454 prot. n. 83183 del 20.06.2018 con il quale la Dirigente dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanità ha disposto, in particolare, l'approvazione della proposta della Commissione e l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei servizi manutentivi del patrimonio immobiliare dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna: Lotto n. 2: Romagna (Rimini, Ravenna, Forlì, Cesena, Predappio, Cesenatico, Imola, Fano, Faenza, Civitella di Romagna), a favore del Costituendo raggruppamento Temporaneo di Imprese NBI S.p.a. - Capogruppo mandataria, CPL CONCORDIA Soc. Coop. - mandante, CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - mandante, con punti 88,6/100;

VISTA la nota prot. n. 172362 del 26.11.2018 con la quale il Responsabile del procedimento amministrativo, conclusa la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ha comunicato a NBI S.p.a. l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ed ha richiesto i documenti necessari per la stipula del contratto;

VISTA la nota prot. n. 2345 del 9.01.2019 con la quale il Responsabile del procedimento amministrativo, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dei 60 giorni fissati dall'art. 32 co. 8 d.Lgs. n. 50/2016, ha sollecitato l'invio di tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il 15.01.2019 e proposto il differimento del termine per la stipula dello stesso al 9.3.2019;



- VISTA** la nota prot. n. 4797 del 15.01.2019 con la quale NBI, per la prima volta, ha informato l'Università di avere depositato in data 5 novembre 2018, dinanzi al Tribunale di Roma, un ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall., riservandosi di depositare una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale – ed avendo successivamente, con decreto del 10 dicembre 2018, detto Tribunale concesso un termine fino all'8 aprile 2019 per la presentazione della proposta concordataria, del piano concordatario e della documentazione richiesta dalle norme applicabili, nominando quali commissari giudiziali il Prof. Avv. Francesco Macario ed il Dott. Carlo Ravazzin – e che pertanto il perfezionamento del mandato di rappresentanza per la costituzione del RTI e della cauzione definitiva sarebbe stato subordinato alla previa autorizzazione da parte del Giudice delegato della procedura;
- VISTA** la nota prot. n. 8690 del 21.01.2019 con la quale l'Ateneo ha concesso a NBI S.p.a. il differimento della consegna della documentazione necessaria alla stipula, nelle more della decisione del Tribunale ord. di Roma - Sez. Fall.;
- VISTA** la nota prot. n. 92147 del 26.04.2019 con la quale NBI S.p.a. ha trasmesso all'Università, con molteplici “*omissis*”, il decreto del 10.04.2019 del Tribunale di Roma, Sez. fall., recante tra l'altro **il diniego dell'autorizzazione** alla sottoscrizione del contratto di appalto e degli atti conseguenti relativamente alla “*commessa contrassegnata dai numeri 5021 (Lavori per la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Alma Mater Studiorum dell'Università degli Studi di Bologna; committente Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna)*”;
- VISTA** la successiva nota prot. n. 129626 del 14.06.2019 con la quale, ad istanza dell'Ateneo, la competente Sez. Fall. del Tribunale di Roma ha trasmesso il testo integrale del proprio decreto sopra richiamato, dal quale emergono le ragioni in fatto ed in diritto per le quali è stato ritenuto di non concedere l'autorizzazione alla stipulazione del contratto di appalto qui in rilievo;
- PRESO ATTO** che in ogni caso NBI S.p.a. aveva già depositato domanda di ammissione a concordato preventivo con riserva in data anteriore (5.11.2018) alla comunicazione dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione (26.11.2018), e che tale circostanza non era emersa in sede di operazioni istruttorie per la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016, né dai documenti ufficiali acquisiti autonomamente dall'Ateneo, né da una specifica e tempestiva informativa sul punto da parte di NBI, nonostante le molteplici interlocuzioni intercorse *medio tempore*, sia nelle vie brevi che in forma ufficiale nella già citata corrispondenza
- CONSIDERATO** che quello di cui dall'articolo 80, co. 5 lett. b) del d.Lgs. 50/2016 costituisce, a pena di esclusione, requisito necessario per la partecipazione e l'ammissione alla procedura di appalto e deve essere conservato per l'intera procedura anche in fase di esecuzione, senza soluzione di continuità, ai sensi del co. 6 dell'art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016;



- CONSIDERATO** pertanto che il procedimento amministrativo prescritto dalla legge, successivo all'aggiudicazione non può concludersi con la stipula del contratto, per i motivi finora illustrati;
- RILEVATE** in ragione di quanto sopra, da parte di NBI S.p.a. sia la mancanza di correttezza e buona fede sia l'assenza di trasparenza, a causa della mancata pronta informazione dell'avvenuto deposito della domanda, se non a partire dal 15.01.2019, a fronte invece dell'obbligo di comunicare tempestivamente - in qualunque momento della procedura - ogni modifica soggettiva nonché ogni fatto e atto interveniente in modo significativo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.Lgs. n. 50/2016, anche a prescindere dall'esistenza o meno di una pronuncia del Tribunale a riguardo, posto che la valutazione in ordine all'incidenza di tali atti e fatti rispetto al procedimento amministrativo in corso compete unicamente alla stazione appaltante alla quale, pertanto, non possono essere sottaciute, né differite neppure temporaneamente, tutte le informazioni rilevanti;
- VISTO** l'art. 48, co. 9 del d.Lgs. n. 50 del 2016 (nel testo applicabile *rationae temporis* al procedimento in oggetto) secondo cui, *“salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta”*;
- VISTI** i commi 17, 18, 19 dell'art. 48 del d.Lgs. n. 50/2016, applicabili solo alla fase di esecuzione e non già in quella di scelta dell'operatore economico con il quale stipulare il contratto, nella quale seconda ipotesi ricade attualmente il procedimento amministrativo in rilievo in questa sede, ed in base ai quali in ogni caso non viene ammessa *“la modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”*;
- RILEVATO** che la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, è stata dichiarata in carenza delle corrette e complete informazioni istruttorie;
- RILEVATO** che sono inoltre oggettivamente venute meno le condizioni necessarie per la stipulazione del contratto, sia per il diniego dell'autorizzazione a riguardo imposto dal Tribunale di Roma ad NBI S.p.a., sia perché non è possibile alcuna modifica soggettiva alla compagine del costituendo raggruppamento temporaneo di Imprese NBI S.p.a. - Capogruppo mandataria, CPL CONCORDIA Soc. Coop. - mandante, CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - mandante;
- CONSIDERATO** che l'aggiudicazione non tiene luogo del contratto e che, ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016, art. 32, co. 6, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- VISTA** la garanzia fidejussoria n. 1701.1000163448, dell'importo di € 3.000,00 rilasciata da ITAS Mutua Agenzia – 0630/Agenzia Roma Salario in data 24.1.2017 con scadenza al 30.7.2017 e prorogata con atto di variazione n. 1 fino al 30.1.2018, con atto di variazione n. 2 fino al 30.7.2018, con atto di



variazione n. 3 fino al 30.1.2019 e, da ultimo, con atto di variazione n. 4 fino al 30.7.2019;

VISTO l'art. 32 dello Statuto d'Ateneo;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale rep. n. 4197, prot. 107482 del 15/11/2016;

DISPONE

- 1) che l'intervenuta aggiudicazione e i provvedimenti successivi adottati dall'Amministrazione sono da ritenersi privi di qualsivoglia effetto e da considerarsi rimossi;
- 2) l'esclusione dalla procedura del Costituendo raggruppamento Temporaneo di Imprese NBI s.p.a. - Capogruppo mandataria, CPL CONCORDIA Soc. Coop. - mandante, CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – mandante;
- 3) l'escussione della garanzia fidejussoria n. 1701.1000163448, dell'importo di € 3.000,00 rilasciata da ITAS Mutua Agenzia – 0630/Agenzia Roma Salario in data 24.1.2017 e prorogata, da ultimo, con atto di variazione n. 4 fino al 30.7.2019;
- 4) la riapertura del procedimento di gara e lo scorrimento della graduatoria, per la scelta del contraente.

F.to LA DIRIGENTE
Dott.ssa Ersilia Barbieri

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna – sede di Bologna.

Publicato sul profilo del committente il 18.7.2019